

**Operazioni societarie.** In base ai nuovi orientamenti si deve calcolare l'imposta di registro sul valore della somma chiesta a finanziamento

# Stangata sul pegno di quote delle Srl

## Svolta dell'agenzia delle Entrate: la base imponibile non è più il valore nominale

Angelo Busani

Il «pegno di quote» di Srl non è più tassato, ai fini dell'imposta di registro, assumendo come **base imponibile** il valore nominale delle quote date in garanzia. Ma prendendo in considerazione l'entità della **somma garantita** (che è evidentemente di valore superiore al valore nominale delle quote).

Non è questa una novità legislativa, ma una svolta interpretativa effettuata all'unisono dagli uffici dell'agenzia delle Entrate di Milano e Roma alla fine della scorsa primavera: se Milano ha comunicato informalmente il nuovo orientamento (dopo aver accertato, senza preavviso, una maggior imposta su un atto presentato per la registrazione), Roma l'ha consacrato in una nota della Direzione regionale (datata 16 maggio 2016 e protocollata con il n. 37916/2016).

La concessione del pegno (ipotizzando che non si tratti dell'improbabile caso di una garanzia prestata da un'impresa la quale svolga professionalmente l'attività di concessione di garanzie) è soggetta all'imposta di registro (in base all'articolo 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro):

- in misura fissa (200 euro), nel caso del pegno concesso dal soggetto debitore;
- in misura proporzionale, con l'aliquota dello 0,5%, nel caso del pegno concesso da un soggetto diverso dal debitore.

La base imponibile di questa aliquota (in base all'articolo 43, comma 1, lett. f) del Dpr 131/1986), è dunque rappresentata «dalla somma garantita»; ma «se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita».

Scrivendo la norma in questione con riferimento al pegno «in danaro o in titoli», evidentemente il legislatore ha pensato a un pegno avente a oggetto beni che avessero una valutazione «di mercato», facilmente rilevabile. Partendo da questo presupposto, **la filosofia della norma** è, dunque, quella di prendere in considerazione il valore del bene dato in pegno, se inferiore al valore del debito, poiché, in caso di esecuzione forzata, non si può infatti ricavare dalla vendita del bene dato in garanzia un prezzo superiore al suo valore corrente (quindi, non sarebbe rispondente a un criterio di capacità contributiva sottoporre a tassazione il valore del debito qualora il valore della garanzia sia sicuramente

inferiore). Pertanto, se per un debito di valore 100 sia dato in pegno un bene di valore 130, la base imponibile è 100; però, se la garanzia sia data con pegno di denaro o di titoli, e questi beni valgano, in ipotesi, 80, la base imponibile è di 80.

### La valutazione

Dalla predetta norma si sollevano però almeno due problemi.

Il primo è quello della valutazione dei titoli dati in pegno, in quando la norma parla di «valore dei titoli» tout court, senza specificare se si tratti del **par value** (o valore nominale del titolo), del **book value** (e cioè considerando il patrimonio netto contabile) oppure del **fair value** e, quindi, del valore corrente sul mercato. Sarebbe abbastanza inevitabile concludere in quest'ultimo senso: senonché, data la mancanza, nella disciplina dell'imposta di registro, di una norma che permetta all'ufficio di rettificare il valore dichiarato per i titoli dati in pegno, il contribuente può probabilmente scegliere una base imponibile «a piacimento» e, quindi, pari ad esempio al valore nominale o a quello contabile.

### Il concetto di «titoli»

Il secondo tema da affrontare è, appunto, quello se nel **concetto di «titoli»** rientrano anche le quote di Srl: sul punto, non risultano né documenti di prassi né decisioni di giurisprudenza sicché, da decine di anni, mentre taluni uffici (tra cui quelli milanesi) hanno considerato le quote di Srl come «titoli», altri uffici hanno negato questa equiparazione. Ora invece, dopo le prese di posizione delle Entrate di Roma e Milano, in tutta Italia dovrebbe esservi un'interpretazione uniforme nel senso di tassare maggiormente il pegno di quote di Srl, e cioè con base imponibile pari alla somma garantita.

Soluzione efficiente a livello sistematico? Probabilmente no, perché spinge ad abbandonare la soluzione del pegno su quote per privilegiare quella del pegno su azioni (trasformare una Srl in Spa è, in linea di massima, un'operazione facile, breve e poco costosa), il quale, tra l'altro, potendo essere istituito con una mera girata sul titolo (e non con un contratto da sottoporre necessariamente a registrazione), non è nemmeno da registrare. Insomma, se si voleva far cassa, è probabile che si sia invece raggiunto un risultato esattamente contrario.

## Il sistema



### 1 - L'OPERAZIONE

Alfa Spa (capitale sociale di 1 milione di €), intende acquisire l'intero capitale sociale di Gamma Srl (del valore nominale di euro 200.000 €). Il prezzo pattuito è di 40 milioni di euro. A tal fine, Alfa spa, costituisce una newco unipersonale (Alfa2 Srl, con capitale sociale di euro 100 mila) e la finanzia, in modo che Alfa2 Srl abbia le risorse per pagare il prezzo



### 2 - IL FINANZIAMENTO

Alfa Spa si procura il denaro (facendolo poi affluire a Alfa2 Srl mediante un «finanziamento-soci») chiedendolo a prestito (per 30 milioni di euro) alla Banca Dollaro, la quale, a sua volta, domanda diverse garanzie, tra le quali il pegno sulle azioni di Alfa Spa, sulle quote di Alfa2 Srl e sulle quote di Gamma Srl



### 4 - L'AUMENTO

Dopo il nuovo orientamento delle Entrate, il pegno di cui sopra alla lettera c) subisce una imposizione di euro  $30.000.000 \times 0,5\% = 150.000$ . Evidentemente, la nuova interpretazione delle Entrate mette fuori gioco questa «classica» impostazione delle operazioni di acquisizione



### 3 - LA VECCHIA TASSAZIONE

La tassazione di questi pegni è la seguente:  
a) pegno sulle azioni di Alfa Spa: se costituito con girata sui titoli, nessuna tassazione; se costituito con contratto registrato: euro  $(1 \text{ milione} \times 0,5\%) = 5.000$ ;  
b) pegno sulle quote di Alfa 2 Srl: euro 200 (perché pegno concesso dal debitore);  
c) pegno sulle quote di Gamma Srl: euro  $(200.000 \times 0,5\%) = 1.000$



### 5 - LE ALTERNATIVE

Non difficile però impostare diversamente l'operazione; ad esempio:

- Gamma può essere preventivamente trasformata da Srl a Spa, sicché il pegno sulle sue azioni non comporta alcuna tassazione (se costituito con girata) o comporta la tassazione con l'aliquota dello 0,5 per cento applicata al valore nominale delle azioni;

- Invece di finanziare Alfa Spa (e di far cascare poi i soldi su Alfa2), si può ipotizzare di far finanziare direttamente Alfa2, di modo che, quando essa poi concede il pegno sulle quote di Gamma, si tratta di un pegno concesso dal debitore, tassato con l'imposta di registro fissa di euro 200; in tal caso, anche Alfa2 dovrà essere costituita in forma di Spa, in modo che il pegno sulle quote di Alfa2 non sconti l'imposta di registro dello 0,5% su 30.000.000

**L'inadempimento.** La pattuizione va tassata con imposta fissa alla registrazione ma se si verifica l'evento la misura è proporzionale

# Clausola penale con aliquota al 3%

Angelo Busani

Quando si verifica l'**inadempimento** per cui sia stata pattuita una clausola penale, è dovuta l'imposta di registro con l'aliquota del 3 per cento, da applicare alla somma prevista come penalità; in sede di registrazione del contratto che contiene una penale, si applica invece l'imposta di registro **in misura fissa**.

È questo uno degli orientamenti contenuti nella Nota prot. n. 37916 della Direzione regionale del Lazio dell'agenzia delle Entrate, recante «Criteri di tassazione di alcune fattispecie di negozi giuridici contenuti negli atti notarili» (si veda anche l'articolo qui a fianco).

La clausola penale è definita dall'articolo 1382 del Codice civile come la pattuizione «con cui le parti convengono preventivamente che, in caso di inadempimento, o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione» consi-

stente nel pagamento di una somma di denaro. La clausola penale è, dunque, un patto accessorio inserito nel contratto, al fine di rafforzare il vincolo contrattuale con funzione sia di coercizione all'adempimento sia di predeterminazione della misura del risarcimento per l'inadempimento.

Circa il trattamento tributario della penale, deve essere anzitutto osservato che essa, per la sua natura risarcitoria, è esclusa al regime impositivo dell'Iva (ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Dpr 633/1972); ne deriva che la clausola penale è soggetta all'imposta di registro, con l'aliquota del 3 per cento (in base al-

### L'ESCLUSIONE

Questo tipo di accordi non rientra tra quelli intrinsecamente connessi tra loro in un contratto perché meramente facoltativi

l'articolo 9 della Tariffa Parte Prima allegata al dpr 131/1986, testo unico dell'imposta di registro, norma preposta alla tassazione delle fattispecie a «contenuto patrimoniale» che non siano specificamente tassate da altre norme del testo unico).

Quanto poi all'imposta di registro, è necessario in primo luogo affrontare il tema se la penale rientri nel perimetro dei casi in cui si applica la norma (articolo 21, del Dpr 131/1986), per la quale, quando le disposizioni contenute in un contratto sono tra loro intrinsecamente connesse (in modo che le une non potrebbero sussistere senza le altre), esse non sono tutte autonomamente tassate, ma viene tassata solo quella che dà luogo a un prelievo maggiore. Ebbene, la penale non rientra in questo novero, perché la sua presenza in un contratto è meramente facoltativa; a meno che la sua presenza non sia necessitata (per esempio da norme di legge in tal senso).



## Clausola penale

È la previsione contrattuale con cui le parti convengono che – in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione oggetto del contratto – uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione in funzione risarcitoria. L'inserimento in un contratto di una clausola penale è finalizzato a garantire la liquidazione in via preventiva e forfettaria del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione. L'articolo 1382 del Codice civile stabilisce che la prestazione dedotta nella clausola penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno

Occorre, in secondo luogo, considerare che l'obbligazione di cui è fonte la clausola penale produce i suoi effetti solo a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione «garantita» dalla penale stessa. Ne discende che alla penale deve essere riservato lo stesso procedimento impositivo previsto per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, vale a dire: tassazione immediata con l'imposta fissa e tassazione proporzionale una volta che l'inadempimento si sia verificato.

A quest'ultimo riguardo, si deve applicare la norma di cui all'articolo 19 del Testo unico dell'imposta di registro, che impone ai contraenti di denunciare, entro 20 giorni dalla loro verifica, gli eventi che danno luogo a imposizione ulteriore, rispetto a quella assolta in sede di registrazione del contratto.

La Nota prot. n. 37916 conclude infine nel senso che se un contratto preveda una pluralità di penali, in sede di registrazione si applica una sola imposta fissa.

A. Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA